

ripetersi quell' indefinita proroga verificatasi per le decime feudali nelle Provincie napoletane: legge che, promulgata nel 1873, veggio tuttavia non adempiuta; fatto questo che non sarebbe accaduto, qualora in quest'Aula fosse sorta una voce contro questa proroga, ch'è un'ingiustizia, perchè reca grave danno a coloro che pagano le decime.

Ora, di fronte a queste tre argomentazioni, che come spero avere dimostrato, non hanno valore di sorta; francamente, io non mi sento l'animo di dare il voto a codesta legge, ed io per conseguenza voterà contro. E spero di aver consenzienti in ciò i colleghi della Camera, i quali così renderanno omaggio ad uno dei principii, che informavano la legge abolitiva e commutativa delle decime, che è quello, come ho detto prima, che le decime una buona volta debbono consolidarsi, affinchè il proprietario della decima non abbia più oltre a lucrare sopra il lavoro del possessore del terreno.

Ciò detto, mi permetto di rivolgere all'egregio relatore della Commissione una domanda per avere da lui uno schiarimento. L'articolo 27 della legge del 1873 dice, che l'affrancazione conchiusa entro il triennio è soggetta alla sola tassa fissa di una lira.

Io ricordo che, quando fu promulgata la legge abolitiva e commutativa delle decime, il fisco, con quell'occhio vigile che è suo proprio, specialmente nel felicissimo regno d'Italia, non ha mancato subito di ritenere che certi privilegi per la abolizione e la commutazione delle decime, e certe esenzioni altresì contenute nella legge del 1873, fossero state implicitamente abrogate. E so per esperienza mia che il fisco, nelle Provincie venete, ha cominciato tosto ad esigere la tassa per le commutazioni ed affrancazioni come se quella legge del 1873 più non esistesse. È vero che subito dopo l'illustre guardasigilli, d'accordo in ciò col ministro delle finanze, ha diramato una circolare per togliere codesti abusi, ma appunto da questo fatto traggio argomento per chiedere una spiegazione che serva di norma agli agenti fiscali. Quindi io prego l'egregio relatore di voler dichiarare se egli ritenga che l'articolo 27 della legge del 1873 sia tuttora vigente, e debba essere applicato.

Ho un'altra breve raccomandazione da fare all'egregio sotto-segretario di Stato. Io auguro che fra proprietari e decimati si addivenga possibilmente ad un accordo, perchè per quanto si sia cercato, con la legge del 1873 di rendere lievi le spese del giudizio, tuttavia queste sono ancora inopportuni. Vi sono degli oneri deci-

mali i quali raggiungono la cifra di una lira, di due lire, di cinque lire, e di fronte a questi meschini canoni da affrancarsi stanno le spese di giudizio che li superano di gran lunga. Ora, io volevo dire all'onorevole sotto-segretario di Stato che, mentre fra proprietari e decimati spese volte è possibile intendersi per venire alla commutazione in via amichevole; vi sono invece autorità che dipendono dal sotto-segretario di Stato, cioè dal Ministero di grazia e giustizia, le quali fanno di tutto perchè queste commutazioni non possano verificarsi: e questi sono gli agenti che rappresentano il Fondo per il culto.

Le esigenze degli agenti fiscali sono così esagerate da rendere impossibile ogni accomodamento.

Io prego quindi vivamente l'onorevole sotto-segretario di Stato di impartire ordini severissimi, affinchè cotesti agenti fiscali non si pongano alla testa del movimento contro i decimati, e diano invece essi pei primi l'esempio della discretezza e della concordia. Con ciò il Governo avrà reso un grande servizio al paese.

Io non ho altro da dire e ringrazio la Camera della benevolenza con la quale mi ha ascoltato.

Presidente. L'onorevole Turbiglio ha facoltà di parlare.

Turbiglio. Io ho chiesto di parlare non per sostenere la proroga delle decime che fu combattuta dall'onorevole rappresentante del collegio di Rovigo, ma per sottoporre alla Camera e all'onorevole sotto-segretario di Stato un quesito.

La legge del 1887 dispone che le decime siano abolite: le decime ecclesiastiche saranno abolite quando moriranno i parroci e i vescovi, le decime dominicali saranno commutate immediatamente; il canone sarà privilegiato con ipoteca iscritta sul fondo, e l'ipoteca ha la precedenza sopra tutte le altre.

Su ciò nessun dubbio. Ma c'è la questione relativa alle decime che vennero commutate nelle provincie dell'Emilia, in base al decreto Farini del 1860. Queste decime furono commutate, e il patto che si legge negli istrumenti di commutazione è questo, che quando il decimato non paghi il canone, il creditore abbia il diritto di riscuotere di nuovo la decima in natura.

Ora io domando all'onorevole sotto-segretario di Stato, che cosa succederà di questi canoni che si esigono ora in danaro, e che in virtù d'istrumento possono convertirsi in decime in natura. Avranno l'ipoteca sopra i fondi? L'ipoteca avrà la precedenza sopra le altre? È ne-